■ 7 Il POS e gli altri piani di sicurezza (PSC e PSS)

7.1 Introduzione

Il Piano Operativo di Sicurezza è stato l'ultimo piano introdotto dalla normativa sulla salute e sicurezza nei cantieri e sugli appalti di lavori pubblici, con lo scopo di separare le responsabilità in ordine alla gestione della sicurezza. Nella prima versione del D.Lgs. 494/1996 le imprese erano state esonerate dalla partecipazione al processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza in cantiere in quanto a loro non era richiesto nessun documento di pianificazione della sicurezza. Il legislatore, con la L. 415/1998 e con il D.Lgs. 528/1999 ha colmato questa lacuna, affidando alle imprese esecutrici il compito di redigere un documento di valutazione dei rischi limitatamente alle attività da loro svolte in cantiere ma che tenesse comunque conto, quando esistente, del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).

Vedremo nel seguito quali sono le relazioni che legano il POS dell'impresa non solo al PSC ma anche al Piano sostitutivo di sicurezza che negli appalti pubblici è richiesto alle stesse imprese qualora non esista il PSC.

7.2 Coordinamento tra PSC e POS

La separazione delle responsabilità e delle competenze in tema di piani di sicurezza fra coordinatore per la progettazione (che redige il PSC) e imprese (che predispongono i POS) pone il problema del coordinamento e la coerenza dei contenuti dei due documenti. Il PSC, come già detto, viene predisposto in fase di realizzazione del progetto esecutivo (anche se ciò molto spesso non avviene), il coordinatore per la progettazione definisce le misure generali di tutela (v. art. 15 D.Lgs. 81/2008) della salute e sicurezza in cantiere, lasciando il compito alle imprese esecutrici, che al momento della reazione del PSC non sono ancora note, di dettagliare nel POS le prescrizioni fissate nel PSC.

Gli elementi caratteristici del Piano di Sicurezza e Coordinamento sono indicati nell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

- Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
- a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
 - 1) l'indirizzo del cantiere;
 - 2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere;
 - 3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
- b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazio-

- ne, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area ed all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;
- d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
 - 1) all'area di cantiere, ed in particolare:
 - a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
 - b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:
 - c) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,
 - d) al rischio di annegamento;
 - e) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante;
 - 2) all'organizzazione del cantiere, ed in particolare:
 - a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
 - b) i servizi igienico-assistenziali;
 - c) la viabilità principale di cantiere;
 - d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
 - e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
 - f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102;
 - g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c);
 - h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
 - i) la dislocazione degli impianti di cantiere;
 - l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
 - m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
 - n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione;
 - 3) alle lavorazioni, ed in particolare, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro. Effettua, inoltre, l'analisi dei rischi aggiuntivi a quelli specifici propri dell'attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:
 - a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;
 - b) al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;

- c) al rischio di caduta dall'alto;
- d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;
- e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
- f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
- g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;
- i) al rischio di elettrocuzione:
- l) al rischio rumore;
- m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

Per ogni elemento dell'analisi di cui ai punti 1, 2 e 3, il PSC contiene:

- a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
- b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla lettera a). Inoltre il PSC deve contenere:
- l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, l'indicazione delle misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.
- le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
- le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
- le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
- l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è
 di tipo comune, o invece affidato alle singole imprese; il PSC contiene anche i
 riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto
 soccorso e della prevenzione incendi;
- la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
- ← la stima dei costi della sicurezza;

(280)

ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico ed una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

L'impresa esecutrice nel Piano Operativo di Sicurezza dovrà indicare come intende organizzare e realizzare il cantiere, tenendo in considerazione gli elementi già definiti nel PSC.

Prendiamo ad esempio la recinzione del cantiere: il coordinatore potrebbe aver prescritto un tipo di recinzione, ad esempio in legno, mentre l'impresa potrebbe decidere, a parità di efficacia ai fini della sicurezza, di installare una recinzione metallica, in quanto già disponibile. È chiaro che se nel PSC la scelta della recinzione effettuata dal coordinatore risulta essere un preciso requisito inderogabile, perché la scelta ha tenuto conto di determinati rischi, l'impresa non potrà decidere di sostituirla con un'altra, ma dovrà attenersi a quanto indicato nel PSC.

Altri aspetti da dettagliare all'interno del POS sono, per esempio, quelli della pianificazione dei lavori (il c.d. **cronoprogramma**); l'impresa potrà particolareggiare il programma dei lavori che nella fase di progettazione non può certamente essere preciso, soprattutto in termini di date di inizio e fine delle varie attività lavorative e fasi di lavoro.

Ancora, il layout del cantiere, anche se in linea di massima viene definito nel PSC, deve trovare conferma nel POS, in quanto l'impresa potrebbe far presente determinate necessità che richiedono una diversa ubicazione delle aree di cantiere. Per la realizzazione degli impianti il POS dovrà specificare e precisare come gli stessi saranno realizzati, chi saranno gli installatori che realizzeranno le infrastrutture, ecc.. La stessa impresa, infine, ove ritenga di meglio tutelare la salute e la sicurezza, potrà richiedere integrazioni al PSC sottoponendole al coordinatore e, se accettate, inserire tali scelte nel POS.

7.3 La verifica del POS

Tra i compiti del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vi è la verifica dell'idoneità dei Piani Operativi delle imprese esecutrici al fine di verificarne la coerenza con il Piano di sicurezza e Coordinamento e con il Fascicolo tecnico dell'opera (articolo 92 comma 1, lettera b, D.Lgs. 81/2008). Considerando il basso livello qualitativo dei piani operativi attualmente in circolazione, il compito del coordinatore per l'esecuzione non risulta affatto facile. Alle imprese viene, quindi, richiesto di modificare l'atteggiamento assunto nei confronti del Piano Operativo di Sicurezza, visto attualmente come un mero adempimento burocratico, cogliendone invece gli aspetti positivi che questo strumento può portare all'interno dell'organiz-

zazione. Le stesse imprese dovranno convincersi che la redazione di documenti di pianificazione e gestione della sicurezza, quali i POS, sarà indispensabile per restare sul mercato e per dimostrare in modo oggettivo quanto realizzato in materia di sicurezza sul lavoro nonché di qualità e tutela ambientale.

Le imprese, quindi, con la redazione del POS devono adempiere agli obblighi di legge, adattando il documento alle specifiche esigenze di cantiere ed alle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, quando previsto.

Il comportamento del coordinatore per l'esecuzione dovrebbe allora essere quello di verificare la coerenza degli elementi contenuti nel POS con quelli previsti dal PSC e decidere se concretamente il primo è un piano complementare di dettaglio, come la norma prescrive oppure, se non lo è, richiedere all'impresa le opportune integrazioni o addirittura il riedizione del documento. Probabilmente, adottando questa linea "dura" si potranno nel tempo ridurre i "piani fotocopia" di cui abbiamo parlato e ottenere documenti snelli e mirati alla tutela della salute e alla sicurezza dei lavoratori e degli altri operatori di cantiere.

Nel settore degli appalti pubblici, dove il problema dei "piani fotocopia" è comunque presente, un aiuto fondamentale può giungere dal responsabile del procedimento, al quale spetta, secondo quanto previsto dall'articolo 8, del D.P.R. 554/1999, il compito di "vigilare sull'attività" dei coordinatori per la sicurezza, ivi compresa quella del coordinatore per l'esecuzione. Il Committente pubblico, infatti, attraverso il proprio responsabile del procedimento, può svolgere un ruolo fondamentale per garantire la presenza in cantiere di strumenti di pianificazione e programmazione della sicurezza sempre più qualificati e meticolosi nei riguardi delle specifiche misure di prevenzione e protezione da adottare. In particolare, il committente o il responsabile dei lavori (che nel settore pubblico coincide con il responsabile unico del procedimento) può assicurarsi in merito al giudizio di idoneità che il coordinatore per l'esecuzione ha formulato sul POS dell'appaltatore. Predisponendo opportunamente il bando di gara ed il contratto d'appalto, il committente potrebbe vincolare la firma del contratto stesso sulla base anche del giudizio espresso dal coordinatore, oppure richiedere specifiche integrazioni all'impresa.

Dal punto di vista operativo il compito di verifica del POS da parte del coordinatore per l'esecuzione è certamente facilitato dall'allegato XV al D.Lgs. 81/2008 che ne definisce i contenuti minimi. Le imprese, infatti, dovranno attenersi scrupolosamente ai contenuti del regolamento, inserendo almeno le informazioni richieste dallo stesso. Le informazioni minime da prevedere nel POS sono:

- a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
 - 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
 - 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
 - 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappre-

(282)

- sentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
- 4) il nominativo del medico competente ove previsto;
- 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
- 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
- b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
- c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
- d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
- e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
- f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
- g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
- i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
- l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Qualora si utilizzino ponteggi, al POS va allegato anche il PiMUS.

La Tabella 1 propone una check-list per la verifica del POS, utilizzabile sia dal coordinatore per l'esecuzione che dalla stessa impresa al fine di verificare la completezza del documento.

Tabella 1

ГОВО	VERIFICA PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008

4РР,	APPALTO:					
Somn	Sommittente					
Respo	Responsabile dei Lavori					
Proge	rogettista					
Jiretto	irettore dei lavori					
Soord	coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione					
Soord	oordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione					
Piano	piano Operativo dell'impresa:				Presentato in data:	
	CONTENUTI	4	PRESENT	F	RICHIESTA DI INTEGRAZIONI/MODIFICHE	NOTE
		S	ON N	N/A		
<u>-</u> -	Sono riportati gli indirizzi e i riferimenti telefonici della sede legale dell'impresa?					
ار ان	È stato inserito il nominativo del datore di lavoro?					
რ	Sono riportati gli indirizzi e i riferimenti telefonici del cantiere?					
4	È stato inserito il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi?					
5.	È stato inserito il nominativo del medico competente?					
9.	Sono presenti i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere?					
7.	Sono indicati il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice?					
œ̈	Sono indicati il numero e le relative qualifiche dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa?					

VERIFICA PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008 LOGO

					BICHIESTADI	NOTE
		SI	ON	N/A	INTEGRAZIONI/MODIFICHE	
6	Sono indicate le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice?					
10.	Sono indicati i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere?					
- 1	Sono indicate la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice?					
12.	Sono indicati i dati anagrafici delle eventuali imprese subaffidatarie?					
13.	Sono indicate la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dai subappaltatori?					
14.	Sono indicati i dati anagrafici degli eventuali lavoratori autonomi subaffidatari?					
15.	Sono indicate la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dai lavoratori autonomi subaffidatari?					
16.	Sono indicati i nominativi del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato?					
17.	Sono descritte le attività che si svolgeranno in cantiere?					
18.	Sono indicate le modalità organizzative delle attività lavorative?					
19.	Sono indicati gli eventuali turni di lavoro?					
20.	Sono elencati i ponteggi, i ponti su ruote a torre e le altre opere provvisionali di notevole importanza, impiegati in cantiere?					

					RICHIESTADI	NOTE
		S	ON O	N/A	INTEGRAZIONI/MODIFICHE	l - - -
21.	Sono indicate le macchine e gli impianti utilizzati in cantiere ?					
22.	Sono elencate le sostanze e i preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza?					
23.	È riportato l'esito del rapporto di valutazione del rumore ?					
24.	Sono definite le misure preventive e protettive, integrative					
	rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni					
	in cantiere?					
25.	Se richieste dal PSC, sono definite le procedure					
	complementari e di dettaglio?					
26.	Sono elencati i DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere?					
27.	È presente la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere?					
28.	È presente la firma per "presa visione" del POS da parte del RLS o del RLST (almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori)?					

VERIFICA PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS) AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008

L0G0

Capitolo 7

VALUTAZIONE	FINALE DEL	PIANO	VALUTAZIONE FINALE DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	A Data:
Elaborato esaminato	POS DITTA			
Redattore				
	Giudizio di s	sintesi su	Giudizio di sintesi sul Piano Operativo di Sicurezza	ia .
L'elaborato esaminato stato giudicato	e Idoneo	neo	☐ Idoneo con prescrizioni	Inidoneo
	Motiva	azioni sin	Motivazioni sintetiche della decisione	

Firma

7.4 Il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS)

Il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS), introdotto dall'art. 131 della D.Lgs. 163/2006 sugli appalti pubblici, viene redatto dall'appaltatore o dal concessionario quando i lavori non richiedono la nomina dei coordinatori per la sicurezza e la redazione del relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento, cioè nei cantieri in cui è prevista la presenza di una sola impresa.

L'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 (punto 3) definisce i contenuti minimi del PSS. In particolare il piano deve contenere gli stessi elementi del Piano di Sicurezza e Coordinamento con esclusione della stima dei costi della sicurezza. Il decreto sopra citato afferma inoltre che ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS.

Come possiamo notare il PSS è quindi un Piano che si colloca a metà tra il PSC ed il POS. Esso deve, infatti, sostituire il PSC quando quest'ultimo non è previsto e, in tal senso, deve ottemperare ai principi di tutela della sicurezza senza lacune e mancanze, dovendo detto piano corrispondere alle effettive realtà aziendali. A tal fine è necessario che il PSS contenga gli elementi della sicurezza indicati dall'allegato XV (punto 2) del D.Lgs. 81/2008. Il PSS non può, però, influire sulle scelte prevenzionali definite nel progetto dell'opera, in quanto viene redatto a progetto già concluso, ma può soltanto tenere conto di quanto previsto dai progettisti al fine di avere una visione globale del processo costruttivo.